

L'orientamento dei giudici di legittimità sulla sorte dei beni dell'imputato per frode fiscale

# Nessun limite al sequestro

## Ammessa la confisca anche della prima casa-profitto

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

In caso di frode fiscale, via libera al sequestro anche della prima casa. Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione penale con la sentenza n. 8995 del 2020, che ha chiarito in primis come il limite alla pignorabilità previsto dalle norme tributarie riguardi «l'unico immobile di proprietà del debitore» (con la conseguenza per cui il debitore non può limitarsi a prospettare l'inquadramento di un immobile come propria abitazione per sottrarlo al pignoramento); nonché, in secondo luogo, come comunque non trovi applicazione in relazione alla confisca penale, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.

**Il fatto.** Nell'ambito di un procedimento per frode fiscale di cui all'art. 2, dlgs 74/2000, il Tribunale di Varese, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Busto Arsizio aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle giacenze attive sui conti della società della quale l'indagato era legale rappresentante, nonché alla confisca per equivalente su beni dello stesso indagato, fino alla concorrenza di quasi un milione di euro, quale profitto del reato.

Avverso l'ordinanza l'indagato aveva proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, oltre che per carenza di motivazione in relazione agli indizi del reato, per l'asserita non confiscabilità dell'abitazione «prima casa».

La difesa ricordava infatti che il sequestro era stato eseguito per equivalente anche sui beni dell'indagato, comprensivi dell'abitazione che era da considerare «prima casa» in base a quanto documentato con copia del rogito di acquisto e con le dichiarazioni di legge.

Secondo la prospettazione difensiva, tale abitazione non avrebbe potuto essere sottoposta a confisca, poiché impignorabile ai sensi del disposto di cui all'art. 76, comma 1, dpr 602/1973, come modificato dall'art. 52, dl 69/2013, evidenza che sarebbe stata peraltro già riconosciuta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22581 del 2019, la quale non era

### La sentenza n. 8995/2020 per punti

<b>Il caso</b>	Nell'ambito di un procedimento per frode fiscale di cui all'art. 2, dlgs 74/2000, il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle giacenze attive sui conti della società della quale l'indagato era legale rappresentante, nonché alla confisca per equivalente su beni dello stesso indagato, comprensivi anche dell'immobile destinato ad abitazione del contribuente, ovvero a «prima casa»
<b>La questione sollevata dalla difesa</b>	Secondo la prospettazione difensiva, tale abitazione, in quanto «prima casa» dell'indagato, non avrebbe potuto essere sottoposta a confisca, poiché impignorabile ai sensi del disposto di cui all'art. 76, comma 1, dpr 602/1973, come modificato dall'art. 52, dl 69/2013
<b>La confisca della prima casa nel processo penale</b>	La Cassazione ha chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il limite alla pignorabilità previsto dalle norme tributarie riguarda «l'unico immobile di proprietà del debitore» (con la conseguenza per cui il debitore non può limitarsi a prospettare l'inquadramento di un immobile come propria abitazione per sottrarlo al pignoramento);</li> <li>• nonché, comunque, non trova applicazione in relazione alla confisca penale, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco</li> </ul>
<b>Precedenti giurisprudenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conformi</i>: Cass. Pen., sez. III, n. 7359 del 17/02/2014.</li> <li>• <i>Difformi</i>: Cass. Pen., sez. III, n. 22581 del 13/01/2019 e sez. III, n. 3011 del 05/07/2016</li> </ul>

### I precedenti dissonanti

Tale conclusione si pone, come riconosciuto espressamente in sentenza, in parziale contrasto con quanto già affermato dalla Corte di cassazione, oltre che con la citata sentenza n. 22581 del 2019, anche con la precedente pronuncia della terza sezione penale, n. 3011 del 2016, la quale tuttavia riguardava una fattispecie incriminatrice peculiare, ovvero un'ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11, comma 1, dlgs 74/2000 commessa mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare.

In quel caso l'immobile rilevava di per sé quale oggetto materiale della condotta e la Corte ne aveva escluso la confisca sulla base del requisito, caratterizzante la norma incriminatrice e ritenuto insussistente nella vicenda concreta, per cui la condotta deve essere idonea a rendere inefficace la procedura esecutiva.

In altre parole, se la prima casa sulla base delle norme tributarie era da ritenersi inespropriabile, non si era di fatto in alcun modo messa in pericolo la pretesa erariale.

Ciò detto, ad avviso della sentenza in esame, la conclusione della predetta pronuncia resta comunque censurabile, poiché non considera né che la disposizione limitativa della pignorabilità di cui all'art. 76, comma 1, dpr 602/1973, come modificato dall'art. 52 dl 69/2013,

non riguarda la «prima casa», ma «l'unico immobile di proprietà del debitore», né che essa si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; con la conseguenza che non trova applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e nemmeno al sequestro preventivo ad essa preordinato.

Del resto, a tale soluzione è già giunta in passato la Suprema Corte, in una fattispecie concreta in cui l'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di omesso versamento Iva di cui all'art. 10-ter, dlgs 74/2000, e la questione riguardava la possibilità di sottoporre a sequestro penale l'immobile destinato ad abitazione del contribuente, il cui valore costituiva l'equivalente delle imposte non versate: in quell'occasione, con sentenza n. 7359 del 2014 ha espressamente affermato che il limite alla pignorabilità non opera nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha nel caso ora in commento proposto per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

—© Riproduzione riservata—

«prima casa», ma «l'unico immobile di proprietà del debitore», sottolineando come trattasi di concetto evidentemente diverso da quello di «prima casa», perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.

Ne consegue che, per invocare l'applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato è la sua «prima casa», non escludendo una tale prospettazione di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.

Ciò detto, la Suprema Corte ha altresì rilevato che comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, in quanto si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo.

Né, aggiunge, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente: infatti l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco, nozioni che devono essere tenute distinte, poiché il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende né le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Cass. pen., sez. III, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445; sez. III, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429), né gli interessi maturati in favore dello Stato (Cass. pen., sez. III, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329); mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell'originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni (sostanzialmente in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500).

—© Riproduzione riservata—

stata però presa in adeguata considerazione dal Tribunale.

**La confiscabilità nel**

**processo penale della prima casa.** Il ricorso è stato ritenuto infondato.

La Cassazione ha, infat-

ti, ricordato come il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la